

ART. 1 - Definizione.

1. Il micro-nido e' un servizio rivolto alla prima infanzia con finalità di socializzazione ed educazione dei bambini e delle bambine, nel quadro di una politica integrata di tutela e promozione dei diritti dell'infanzia, di armonizzazione dei tempi di lavoro e di cura, in risposta alle esigenze del nucleo familiare.
2. L'attivazione del micro-nido deve essere concordata con l'Ente locale di riferimento al fine di assicurare il coordinamento con la rete dei servizi per la prima infanzia presenti sul territorio comunale, nonché il raccordo con i servizi sociali del territorio.
3. Il micro-nido si differenzia dall'asilo nido tradizionale per la minore capacità ricettiva.
4. Il micro-nido collocato in ambito aziendale è denominato micro-nido aziendale o nido d'azienda. Le aziende proponenti devono evitare sovrapposizioni di interventi o riproposizioni di servizi già avviati dai Comuni, in una logica di integrazione e di utilizzo ottimale delle risorse, nonché di definizione di risposte adeguate ai bisogni emergenti delle popolazioni interessate, attuando il raccordo con gli enti istituzionalmente competenti ed assicurando il confronto con tutti i soggetti interessati nel territorio di appartenenza.
5. La programmazione del micro-nido aziendale è concordata tra l'Azienda promotrice del servizio e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale e territoriale. La successiva apertura è concordata tra l'Azienda promotrice del servizio, l'eventuale Ente gestore e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale e territoriale, secondo una flessibilità organizzativa rispondente alle esigenze del bambino, nell'ambito dei criteri previsti dalla presente normativa.